

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA 2026

19 FEBBRAIO 2026

A cura di

Alessandra Caputo

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Caputo e Valenti Associati Stp

DETAZZAZIONE IRPEF

LA MISURA



Anche per l'anno 2026, redditi dominicali e agrari concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef di Iap e coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola con un meccanismo a scaglioni.

DA RICORDARE



- I **redditi concorrono** a formare il **reddito** con le **seguenti misure**:
 - redditi fino a 10.000 euro = **0%**;
 - redditi oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro = **50%**;
 - redditi oltre 15.000 euro = **100%**;
- Sono beneficiarie le **persone fisiche titolari di redditi fondiari** (compresi i coadiuvanti), anche se soci di società semplice.
- Resta l'**obbligo** di indicare i redditi nel modello **di dichiarazione**.
- **Attenzione** alla **corretta determinazione nel caso di s.s.**

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI

LA NOVITÀ



- Alle **imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura** che effettuano **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge 199/2025, a decorrere **dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028** è concesso un contributo, sotto forma di **credito d'imposta del 40%** per gli **investimenti fino a 1 milione di euro** nei limiti nei **limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028**.
- Il **credito** è **utilizzabile** esclusivamente **in compensazione**, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.
- Sono **esclusi gli investimenti prenotati nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 ai fini dell'ottenimento del credito «4,0»**, quelli oggetto del credito **«Zes agricola»** e quelli che possono beneficiare dell'iper ammortamento.

IPERAMMORTAMENTO

LA NOVITÀ 1/2



- Dal 2026 (e fino al 30 settembre 2028) torna l'agevolazione dell'**iperammortamento** in luogo del credito 4.0.
- La misura consiste nella **maggiorazione del costo di acquisto del bene ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.**
- La **maggiorazione** riguarda i **beni «prodotti in uno degli Stati UE i nello Spazio Economico UE»** di cui agli **allegati IV e V** della legge di Bilancio nonché quelli per la produzione di energia.
- **Esclusi i soggetti in liquidazione, fallimento o altre procedure e quelle non in regola con gli obblighi sulla sicurezza dei lavori e di corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi.**

IPERAMMORTAMENTO

LA NOVITÀ 2/2



- La **maggiorazione** è **pari** a:
 - **180%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni** di euro;
 - **100%** per gli investimenti oltre **2,5 milioni** di euro e **fino a 10 milioni** di euro;
 - **50%** per gli investimenti oltre **10 milioni** di euro e **fino a 20 milioni** di euro.
- Necessaria la **presentazione di una domanda** tramite la piattaforma GSE.
- **Cumulabile** con altre misure (tranne che con beni che beneficiano del credito 4.0) ma ricordando che:
 - il sostegno **non** deve coprire le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al **superamento del costo sostenuto**;
 - la **base di calcolo** dell'iperammortamento è assunto **al netto di** altre **sovvenzioni/aiuti** ottenuti per il medesimo costo.

ZES AGRICOLA

LA NOVITÀ PER IL CREDITO GIÀ SPETTANTE



- Il credito d'imposta **Zes unica** destinato alle **imprese del settore agricolo** è stato **aggiornato** applicando nuove percentuali.
- Il comma 460 della Legge 199/2025 ha **rideterminato le percentuali dell'agevolazione** già definite con il provvedimento dello scorso 12 dicembre, n. 570047 .
- Il **credito ora spetta nelle seguenti misure:**
 - **58,7839%** per gli investimenti delle microimprese, piccole e medie imprese nei **settori della produzione primaria e forestale;**
 - **58,6102%** per gli **investimenti delle grandi imprese** nella produzione primaria di prodotti agricoli.
- **A partire dallo scorso 10 gennaio, i plafond disponibili nel cassetto fiscale dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate sono stati aggiornati, consentendo ai contribuenti di utilizzare immediatamente il credito in compensazione.**

ZES AGRICOLA

LA NOVITÀ PER IL 2026



- La legge di bilancio 2026 ha esteso l'agevolazione agli **investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026**.
- Le imprese interessate devono **comunicare all'Agenzia delle entrate**, utilizzando il modello approvato per il 2025:
 - tra il **31 marzo e il 30 maggio 2026**, l'ammontare delle **spese** ammissibili sostenute da inizio anno e quelle che prevedono di sostenere **fino al 15 novembre 2026**;
 - tra il **20 novembre e il 2 dicembre 2026**, l'ammontare delle **spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2026**.
- L'**ammontare massimo** del credito **fruibile** da ciascun beneficiario corrisponderà all'**importo richiesto moltiplicato per la percentuale** che sarà resa **nota con apposito provvedimento** dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate.

LAVORO OCCASIONALE

LA NOVITÀ



- **La legge di Bilancio 2026 ha reso strutturale il lavoro occasionale in agricoltura introdotto con la legge 197/2022 /Legge di Bilancio 2023).**
- Sono possibili attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle **attività agricole di carattere stagionale** per un periodo non superiore a **45 giorni** nel corso dell'anno solare.

ASSEGNAZIONE, CESSIONE, TRASFORMAZIONE, ESTROMISSIONE AGEVOLATA

LA MISURA



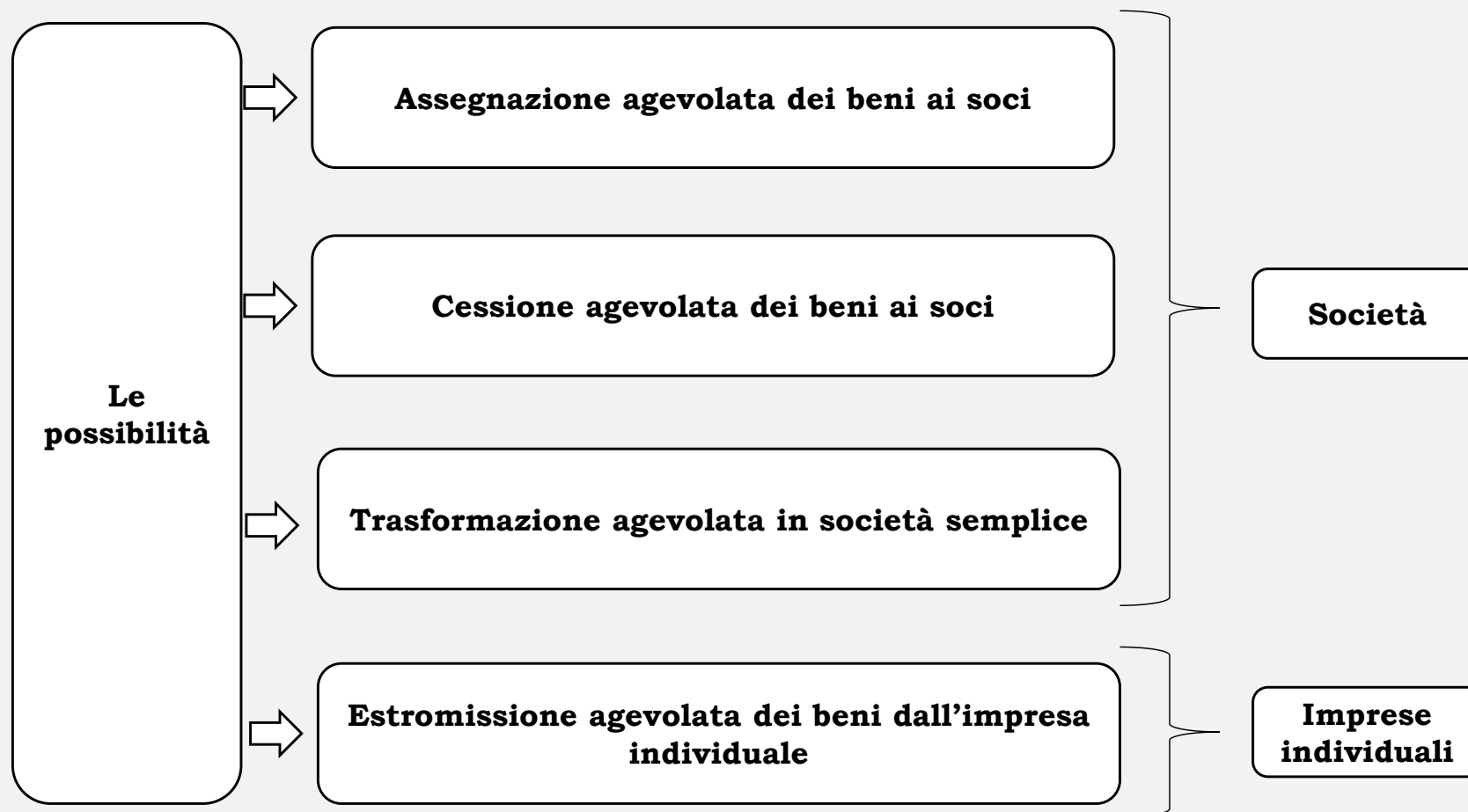
Previsto un regime di **tassazione agevolata per «portare fuori» dalla sfera di impresa alcune tipologie di immobili.**

DA RICORDARE



- La norma contenuta nella Legge di Bilancio 2026 è **sostanzialmente analoga** a quella contenuta in **precedenti leggi di Bilancio**.
- I chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con le **circolari 26E/2016** e **37E/2016** sono validi anche per questa nuova assegnazione.

ASSEGNAZIONE, CESSIONE, TRASFORMAZIONE, ESTROMISSIONE AGEVOLATA



ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO SOGGETTIVO

Le società



- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni.

I soci



- **Soci iscritti** nel libro soci (se previsto) **alla data del 30 settembre 2025;**
oppure
- **Soci iscritti** nel libro soci **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, in forza di **titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO SOGGETTIVO

I beni assegnabili

Beni immobili diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Dpr 917/1986 (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione).

Quindi possono essere assegnati:

- immobili strumentali per natura (se non utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa);
- immobili merce;
- immobili patrimonio.

Beni mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO SOGGETTIVO

La base imponibile

Base imponibile

= Valore normale – Costo fiscalmente riconosciuto

Valore normale → art. 9, Tuir

Costo fiscalmente riconosciuto → per i beni plusvalenti è quello determinato a norma dell'art. 110 del Tuir, al netto degli ammortamenti dedotti; per i beni merce si tiene conto del costo specifico o si effettua una valutazione di magazzino, a norma dell'art. 92 del Tuir, redatta alla data di assegnazione.

NB: per gli immobili è possibile usare il **valore catastale**.

L'imposta sostitutiva

8% oppure **10,5%** per le società risultate non operative in due dei tre anni precedenti l'assegnazione.

Sulle **riserve in sospensione** di imposta è dovuta una imposta del **13%**.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO SOGGETTIVO

**Versamento
dell'imposta
sostitutiva**

```
graph LR; A[Versamento dell'imposta sostitutiva] --> B["1° rata  
= 60% del dovuto entro il 30 settembre 2026"]; A --> C["2° rata  
= 40% del dovuto entro il 30 novembre 2026"];
```

**1° rata
= 60% del dovuto entro il 30 settembre 2026**

**2° rata
= 40% del dovuto entro il 30 novembre 2026**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

- La trasformazione agevolata in società semplice riguarda le **società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa** (dunque non strumentali per destinazione).
- Si paga l'imposta sostitutiva ed eventualmente l'Iva con le stesse modalità previste per le assegnazioni/cessioni agevolate.
- La trasformazione in società semplice **non interrompe il quinquennio di cui all'art. 67- 1 comma Tuir** ai fini della determinazione delle plusvalenze (come, invece, accade nei casi di assegnazione). Pertanto, si potrà procedere ad una eventuale cessione del bene computando il quinquennio dal momento dell'acquisto da parte della società e non dal momento della trasformazione in società semplice.
- I beni che **non possono godere dell'agevolazione** poiché, al momento della trasformazione, non hanno i requisiti necessari, vanno assoggettati a **tassazione con criteri ordinari**.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI DA IMPRESA INDIVIDUALE

I soggetti



Imprenditori individuali con riferimento ai **beni posseduti alla data del 30 settembre 2025**.

I beni



Beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir (no beni merce, no beni patrimonio).

Modalità



Versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%** sulla differenza tra il **valore normale dei beni e il costo fiscalmente riconosciuto**. Regole Iva ordinarie.

Termini



Estromissioni da porre in essere nel periodo 01/01/2026 – 31/05/2026, con **effetti dall'01/01/2026**.
Versamento **rate entro il 30/11/2026 ed entro il 30 giugno 2027**.

RITENUTE SULLE IMPRESE

LA NOVITÀ



- Dal 2028, i **pagamenti ricevuti dalle imprese** saranno assoggettati ad una **ritenuta a titolo di acconto**, tranne nel caso in cui il beneficiario non abbia aderito al Concordato Preventivo o all'istituto dell'adempimento collaborativo.
- La ritenuta dovrà essere applicata in misura pari allo **0,5% per il 2028** e all'**1%** a decorrere **dal 2029**.
- La **ritenuta è esclusa** nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un **bonifico «parlante»** e quindi sia già applicata la ritenuta dell'11%.

ALIQUOTE IRPEF

LA MISURA



Dal 2026, l'aliquota dello scaglione per i redditi superiori a 28.000 a 50.000 euro si riduce dal 35 al 33%

DA RICORDARE



- L'**effetto** è **nullo** per i soggetti che hanno **redditi inferiori a 28.000 euro**;
- Il **risparmio di imposta** è **crescente** per i soggetti che hanno **redditi superiori a 28.000** e **fisso** per i **redditi superiori a 50.000 euro**.
- **Attenzione al taglio detrazioni.**

ALIQUOTE IRPEF

LE MODIFICHE NEL TEMPO

FINO AL 2021

Fino al 15.000 = 23%
Da 15.001 fino a
28.000 = 27%
Da 28.001 fino a
55.000 = 38%
Da 55.001 fino a
75.000 = 41%
Oltre 75.001 = 43%

2022 - 2023

Fino al 15.000 = 23%
Da 15.001 fino a
28.000 = 25%
Da 28.001 fino a
50.000 = 35%
Oltre 50.001 = 43%

2024 - 2025

Fino al 28.000 = 23%
Da 28.001 fino a
50.000 = 35%
Oltre 50.001 = 43%

DAL 2026

Fino al 28.000 = 23%
Da 28.001 fino a 50.000 = **33%**
Oltre 50.001 = 43%

RIORDINO DETRAZIONI

LA MISURA



Dal 2026, i redditi superiori a 200.000 subiranno una decurtazione di 440 euro dell'imposta lorda riferita ad alcuni oneri.

DA RICORDARE



- La **decurtazione annulla** il beneficio del **risparmio di imposta** dovuto alla riduzione dell'aliquota dal 35 al 33%.
- La **decurtazione** riguarda la **detrazione riferita** solo ad alcuni oneri:
 - gli **oneri** la cui detraibilità è fissata nella misura del **19%** (con eccezione delle spese sanitarie);
 - le **erogazioni liberali** in favore dei **partiti politici**;
 - i **premi di assicurazione** per rischio **eventi calamitosi**, di cui all'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020.

LOCAZIONI BREVI

LA MISURA



Dal 2026, la destinazione a locazione breve di più di due appartamenti comporterà la presunzione di imprenditorialità.

DA RICORDARE



- **Rilevano** solo gli **immobili** destinati a locazione breve (**non a locazione ordinaria**).
- Lo svolgimento dell'**attività in forma imprenditoriale** impone:
 - **apertura** della **partita Iva**;
 - **iscrizione** nella gestione **previdenziale**;
 - emissione **fattura** (salvo dispensa dagli adempimenti);
 - **impossibilità** di applicare il regime di **cedolare secca**.
- Invariate le **aliquote 21/26%**.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

LA MISURA



Dal 2026, la rivalutazione delle partecipazioni prevista dalla legge 448/2001 (e messa a regime dalla Legge di Bilancio 2025) scontrerà l'imposta sostitutiva in misura pari al 21%.

DA RICORDARE



- La **rivalutazione** consiste nel **sostituire** al **costo storico** del bene quello che deriva da una **perizia di stima**.
- Lo scopo è far **emergere** in sede di cessione una **plusvalenza più bassa** o di **azzerarla**.
- Il termine **termine** entro cui redigere la perizia e versare l'imposta fissato al **15 novembre dell'anno di imposizione**.
- Resta **invariata** (al 18%) la misura dell'**aliquota** dovuta per la rivalutazione dei **terreni**.

BONUS EDILIZI

LA MISURA



**Confermato per l'anno 2026
il doppio livello di aliquote al
36 e al 50% per beneficiare
dei bonus.**

**Riproposto il bonus mobili al
50% su una spesa massima di
5.000 euro.**

DA RICORDARE



- La **misura** più **elevata** riguarderà i lavori eseguiti da **proprietari/titolari di diritti reali** su immobili destinati ad **abitazione principale**.
- **Stop** al **bonus barriere architettoniche** a partire dal 2026.
- **Stop** al **Superbonus** a partire dal 2026.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

LE NOVITÀ 1/2



- **Prevista una nuova rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.**
- Sono rottamabili i carichi affidati all'Agente della riscossione relativi a **controlli automatizzati** delle dichiarazioni dei **redditi** e dell'**IVA** nonché di quelli relativi a contributi previdenziali **INPS** e quelli relativi a precedenti rottamazioni (decadute).
- Restano **esclusi** (dato il tenore letterale della norma):
 - le **altre imposte indirette** diverse dall'IVA (registro, ad esempio);
 - i **contributi previdenziali** relativi a **casse private**.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

LE NOVITÀ 2/2



- I **termini utili** sono i seguenti:
 - **30 aprile 2026** = data entro cui manifestare all'agente della riscossione la volontà di aderire alla rottamazione;
 - **30 giugno 2026** = l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivamente dovuto e l'importo delle rate.
 - **31 luglio 2026** = data entro cui effettuare il versamento delle somme dovute (senza sanzioni e interessi) o la prima rata nel caso di pagamento rateale.
- Il pagamento rateale è possibile nel massimo di **54 rate bimestrali** (con interessi al 3%).
- Si **decade** nel caso di **mancato pagamento**:
 - **entro il 31 luglio 2026**;
 - di **due rate** anche non consecutive;
 - dell'**ultima rata**.

NB: l'omesso o ritardato versamento della prima rata non determina l'inefficacia della definizione ma si incorrerà nell'inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate (Telefisco 2026).